

COORDINAMENTO NAZIONALE GIUSTIZIA

Prot. n. 3_238_GIUSTIZIA

Roma, 12 marzo 2010

[Info Giustizia n. 22](#)**RICORSO PER L'ESTENSIONE AL PERSONALE CIVILE
DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DEI BENEFICI PENSIONISTICI
RICONOSCIUTI AL PERSONALE APPARTENENTE AI RUOLI DELL POLIZIA
PENITENZIARIA**

Il ricorso che si intende portare avanti è teso a fare valere il diritto del personale appartenente ai ruoli civili dell'Amministrazione Penitenziaria dei benefici pensionistici in godimento al Personale della medesima Amministrazione appartenente al Comparto sicurezza ed esercente compiti di Polizia.

La pretesa appare fondata in quanto già precedentemente tale estensione era stata legislativamente riconosciuta ad opera dell'articolo 40 della legge n. 395/1990 per effetto del quale al personale della carriera direttiva e dirigente dell'Amministrazione Penitenziaria veniva attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico spettante al personale dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato in base alla legge n. 121/1981 che appunto prevedeva l'estensione del beneficio almeno al personale civile di livello dirigenziale, tale trattamento veniva altresì esteso al personale civile dell'amministrazione penitenziaria transitato nella VII qualifica funzionale ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge n.312/1980 appartenente ai profili professionali di "assistente sociale coordinatore" e di "educatore coordinatore" in presenza dei prescritti requisiti di legge.

Successivamente in un ottica di privatizzazione del pubblico impiego la riconosciuta assimilazione è venuta meno per effetto dell'articolo 41, comma 3, della legge n.449/1997, così concretando un'ingiusta discriminazione in evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione, e pertanto a tale stregua censurabile.

Il Segretario Nazionale
Paola Saraceni
(347/0662930)